

# **Comune di BOVES**

*Provincia di Cuneo*

## **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

*Ex D.Lgs. 15/11/93, n. 507*

### **Norme tecniche di attuazione**

*Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993, integrato con il Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610*

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 - Quadro normativo di riferimento .....	2
Art. 2 - Campo di applicazione .....	2
Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari .....	2
Art. 4 - Durata dell'esposizione .....	4
Art. 5 - Classificazione della viabilità .....	4
Art. 6 - Centro abitato: ridefinizione delle strade di tipo C.....	5
Art. 7 - Suddivisione del territorio .....	5
<b>TITOLO II - LA PUBBLICITA' ESTERNA.....</b>	<b>6</b>
Art. 8 - Lo stato attuale.....	6
Art. 9 - Deroche concesse alle distanze previste dal nuovo codice della strada.....	6
Art. 10 - Criteri per le nuove installazioni.....	8
Art. 11 - Norme generali di installazione .....	8
Art. 12 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato.....	10
Art. 13 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, al di fuori del centro abitato .....	10
Art. 14 - Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per pubblicità esterna.....	11
Art. 15 - Autorizzazioni.....	12
Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	14
Art. 17 - Targhette di identificazione.....	14
Art. 18 - Vigilanza .....	15
Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi .....	15
Art. 20 - Sanzioni amministrative .....	16
Art. 21 - Norme transitorie.....	16
<b>TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b>	<b>17</b>
Art. 22 - Premessa e relazione sullo stato di fatto .....	17
Art. 23 - Analisi dei risultati del censimento.....	17
Art. 24 - Progetto del nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni .....	18
Art. 25 - Tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti .....	19
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>21</b>

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

---

### **Art. 1 - Quadro normativo di riferimento**

Le norme contenute nel presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, successivamente denominato Piano, integrano le norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Boves in conformità al presente Piano, adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e dal Regolamento Comunale.

Il Piano è articolato in n. 3 parti denominate "Titoli" e nei relativi allegati. Nel "Titolo I" sono individuati i criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli. Il "Titolo II" individua gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all'art. 47, e ne disciplina l'installazione. Il "Titolo III" definisce invece la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni ed il quantitativo in osservanza di quanto previsto dal Regolamento Comunale .

Il Piano è inoltre completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il presente Piano è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte della Giunta Comunale. Tali modifiche dovranno essere apportate entro il 31 Dicembre di ogni anno ed avranno validità a partire dall'anno successivo.

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La segnaletica direzionale di tipo industriale e/o commerciale installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è considerata mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996) per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del presente Piano ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada Art. 39 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

### **Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari**

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono classificati in funzione della tipologia, come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16

Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti:

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

*Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.*

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

*Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.*

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

*Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.*

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

*Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.*

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

*Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.*

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -

*Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.*

Art. 47 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA"

*Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta*

#### **Art. 4 - Durata dell'esposizione**

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

**Mezzi Temporanei** : appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc..

**Mezzi Permanenti** : rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari , vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali.

#### **Art. 5 - Classificazione della viabilità**

L'art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

*Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

*Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.*

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

*Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).*

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

*Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.*

F) STRADE LOCALI

*Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade*

**Art. 6 - Centro abitato: ridefinizione delle strade di tipo C**

Ai fini del presente Piano le strade di tipo "C", nel solo tratto di attraversamento del centro abitato, sono classificate come strade urbane di tipo "E".

**Art. 7 - Suddivisione del territorio**

Ai fini del presente Piano il territorio comunale è suddiviso in due zone, ovvero:

ZONA COMPRESA ENTRO LA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Con perimetrazione del centro abitato si intende la definizione individuata dal Nuovo Codice della Strada.

ZONA ESTERNA ALLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente (DPR 490/99).

---

## TITOLO II - LA PUBBLICITA' ESTERNA

---

### **Art. 8 – Lo stato attuale**

La pubblicità esterna, così come classificata, risulta essere posizionata sul territorio del comune di Boves in maniera casuale e disordinata, senza criteri modulari e di opportunità. Questa situazione si ripercuote sia sull'immagine urbana sia sull'efficacia stessa dei messaggi contenuti negli spazi pubblicitari.

La confusione che ne deriva priva, di fatto, la stessa capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna ed, a maggior ragione, la segnaletica direzionale pubblica e privata. Gli interventi finora fatti dalle aziende operanti nel settore oppure direttamente dai privati, sembrano dettati più da esigenze momentanee che da interventi programmati e di lunga durata.

Oltre a questi aspetti non è da sottovalutare il fatto che il settore rappresenta, allo stesso tempo, una fonte di entrate tributarie per le casse dell'Amministrazione Comunale ma anche un problema da gestire sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale.

### **Art. 9 - Deroghe concesse alle distanze previste dal nuovo codice della strada**

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente regolamento, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze considerate si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze in deroga applicate all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari, ad esclusione delle strutture adibite alle pubbliche affissioni ed ai mezzi come definiti dall'art. 47 comma 7 e 1, sono rappresentate nella seguente tabella. A queste deroghe fanno eccezione, all'interno del centro abitato, le strade di tipo "A", "B", e "D" per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Tab. 1 – Tabella per l'applicazione delle distanze all'interno del centro abitato

<b>Entro centro abitato, Strade E ed F</b> <i>(distanze minime ammesse espresse in metri)</i>		
<b>Distanze</b>	<b>Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli</b>	<b>Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli</b>
Dal limite della carreggiata	0,3	0,7
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	8
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	15
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	10
Prima dei segnali di indicazione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	15
Dopo i segnali di indicazione	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	10
Dal punto di tangenza delle curve	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	10
Prima delle intersezioni	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	10/20 *
Dopo le intersezioni	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	10
Dagli imbocchi delle gallerie	Non applicabile se la distanza dalla carreggiata è $\geq$ a 0,3 m.	25

\* Nel caso di intersezioni semaforiche la distanza minima da rispettare è di m. 20

## **Art. 10 - Criteri per le nuove installazioni**

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi della:

- sicurezza
- decoro
- funzionalità
- rispetto della normativa.

### **SICUREZZA**

Il progetto è stato predisposto per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è fatta per gli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

### **DECORO**

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama.

### **FUNZIONALITÀ**

Particolare attenzione è stata posta al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.

### **NORMATIVA**

Il ripristino e le nuove installazioni recepiscono inoltre la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

## **Art. 11 - Norme generali di installazione**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

### **• FORMA E COLORE**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela.

### **• MATERIALI**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. È preferibile, qualora possibile, l'utilizzo dell'alluminio al posto

dell'acciaio, sia pur trattato con metodi per impedirne la corrosione, viste le proprie caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

- **STRUTTURA**

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

- **DISTANZE**

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo parere positivo, ove necessario, da parte della Soprintendenza. Ai sensi dell'Art. 51 Comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla precedente Tab. 1.

- **ILLUMINAZIONE**

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m<sup>2</sup>, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative.

L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte..

- **POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (ovvero né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive. I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,2.

- **LIMITAZIONI E DIVIETI**

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.

Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e s.m.i., sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità, con eccezione per gli impianti di servizio. Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del Regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.

#### **Art. 12 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato**

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di seguito descritte.

Su tutto il territorio comunale è permessa l'installazione di transenne parapedonali, sia luminose sia no, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni come dall'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in sostituzione all'utilizzo di preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale. Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previsti dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale dovranno essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale.

#### **Art. 13 - Disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, al di fuori del centro abitato**

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del

relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

- **DIMENSIONI**

I mezzi pubblicitari non dovranno superare la superficie di m<sup>2</sup> 6.

- **CARATTERISTICHE**

I mezzi pubblicitari devono rispettare oltre a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui all'art.11 e 14 del presente Piano.

- **UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi e (negli spiazzi con parcheggio) contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapetonali ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a m<sup>2</sup> 1, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

#### **Art. 14 - Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per pubblicità esterna**

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in acciaio zincato), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica in colore testa di moro. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate, previo trattamento di zincatura
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione del manifesto in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5.
- Tutti gli impianti pubblicitari, potranno essere dotati sulla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

Contestualmente all'approvazione del presente Piano, la Civica Amministrazione provvederà all'approvazione delle tipologie di impianto compatibili con le predette norme. Le caratteristiche tecniche degli impianti sono comunque visibili nell'allegato 5.

## **Art. 15 - Autorizzazioni**

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada da cui il messaggio risulta visibile.

Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del centro abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

### **AUTORITÀ COMPETENTE**

#### **A) Zone esterne al centro abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
- per le autostrade in concessione dalla società concessionaria
- per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni
- per le strade militari dal comando territoriale competente

#### **B) Zone comprese entro il Centro Abitato**

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.

### **DOCUMENTAZIONE**

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda, all'Ufficio Tecnico comunale allegando in due copie:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti

- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera , tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento , in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità
- Una autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e, in ogni caso, una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso
- Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Per le successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione.

## RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del rispetto di tutte le norme necessarie.

Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ufficio tecnico comunale, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

## DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

## CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, è determinabile da parte dello stesso soggetto in conformità all'elenco prezzi stabilite nel Tariffario Comunale.

## **Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano
- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura e pulizia da fregi.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio
- Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

## **Art. 17 - Targhette di identificazione**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione di quelli aventi piccole dimensioni quali transenne, cestini, ecc., dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare
- Progressiva chilometrica (quando disponibile)
- Numero dell'autorizzazione
- Data di scadenza dell'autorizzazione

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

#### **Art. 18 - Vigilanza**

Gli enti proprietari delle strade nell'ambito di tutto il territorio comunale, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 19 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esige senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al prefetto che

emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Il Comune può disporre inoltre, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio addebitando le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente al pagamento delle spese sostenute per la copertura e/o rimozione.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

#### **Art. 20 - Sanzioni amministrative**

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada ed alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 21 - Norme transitorie**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo della stessa.

---

## TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

### **Art. 22 - Premessa e relazione sullo stato di fatto**

In questa parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni. Il Comune di Boves appartiene alla classe V così come definita dal D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, poiché risulta avere un numero di abitanti inferiore a 10.000 unità (8.966 abitanti).

Questo Titolo è integrato dagli allegati che rappresentano rispettivamente i risultati del censimento effettuato nel mese di aprile 2003 (Allegato 1 e 2), il progetto di un nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni (Allegato 3 e 4).

In relazione al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni del Comune di Boves (D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507), si è proceduto ad un censimento degli impianti per le pubbliche affissioni.

L'esame nello specifico dei risultati del censimento è rimandato al prossimo articolo. E' possibile comunque affermare che la situazione generale delle pubbliche affissioni risulta essere migliore rispetto a quella della pubblicità esterna. Gli impianti esistenti infatti sono posizionati in maniera ordinata, nel rispetto delle norme viabili ed anche lo stato di conservazione degli stessi è complessivamente sufficiente.

E' inoltre limitato il numero dei punti di affissioni che si avvalgono di tabelle affisse ai muri piuttosto che di impianti su palo (stendardi) mentre è inesistente l'utilizzo di muri utilizzati per le affissioni senza la preventiva applicazione di una tabella.

Queste considerazioni permettono pertanto di evidenziare il fatto che le affissioni abusive sono praticamente inesistenti.

### **Art. 23 - Analisi dei risultati del censimento**

Prima di passare ad un esame più dettagliato dei risultati è indispensabile citare che il Regolamento Comunale basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 20%
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale 80%

Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano ulteriormente secondo la tipologia costruttiva in tabelle murale, ovvero superfici metalliche affisse direttamente su muri, ed in stendardi cioè superfici dotate di pali di sostegno.

La superficie di esposizione totale stabilita dal Regolamento comunale risulta essere non inferiore a Mq. 12 ogni mille abitanti, pertanto a totali Mq. 12 x 9 (arrotondamento a 9.000 abitanti) = Mq. 108 minimo.

Dai risultati del censimento, lo stato attuale evidenzia la seguente situazione:

SUPERFICIE TOTALE Mq. 197,4

ISTITUZIONALE E/O SOCIALE	NECROLOGI	COMMERCIALE
67,2 Mq.	15,4 Mq.	114,8 Mq.
34 %	8 %	58 %

La superficie totale rispetta i valori previsti dal Regolamento, ma come visibile dalla tabella non è rispettata la ripartizione tra le diverse destinazioni d'uso.

Dal punto di vista dell'installazione, il posizionamento degli impianti esaminati rispetta le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada. Dal punto di vista del servizio inoltre il posizionamento degli impianti permette una buona funzionalità per la capacità di comunicazione commerciale ed istituzionale.

#### **Art. 24 – Progetto del nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni**

Sulla base delle esigenze per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni e della copertura del territorio comunale, si è predisposto un nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni.

- I criteri impiegati per la realizzazione del progetto sono stati i seguenti:
- presenza di almeno un impianto per le affissioni istituzionali in tutte le località e frazioni del territorio
- uniformità dei formati degli impianti (dimensioni multiple del foglio da stampa di cm 70x100) al fine di utilizzare nel miglior modo possibile le strutture
- ampliamento della superficie totale, modificando rispetto al regolamento le percentuali di destinazione d'uso
- utilizzo di impianti bifacciali in modo da contenere i costi di fornitura
- individuazione di appositi impianti per le affissioni degli annunci mortuari, isolandoli dagli altri tipi di affissione
- destinazione specifica per ogni impianto (commerciale, istituzionale e necrologo) come richiesto dal D.Lgs. 15/11/93 n. 507

Il nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni ha pertanto collocato nel territorio comunale impianti per un totale di superficie pari a:

SUPERFICIE TOTALE Mq. 259

<b>ISTITUZIONALE E/O SOCIALE</b>	<b>NECROLOGI</b>	<b>COMMERCIALE</b>
64,4 Mq.	26,6 Mq.	168 Mq.
25 %	10 %	65 %

## **Art. 25 - Tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti**

### **DESTINAZIONE D'USO**

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

- **Impianti per affissioni istituzionali / sociali**
  - Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.
- **Impianti per affissioni prive di rilevanza economica**
  - Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari e dei relativi ringraziamenti.
- **Impianti per affissioni commerciali**
  - Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura:

"Riservato ....." riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

Una parte della superficie, pari al 20%, potrà essere destinata alle affissioni dirette. Le modalità per l'assegnazione di tale superficie sono stabilite dal Regolamento Comunale. In fase di aggiudicazione spetterà al concorrente predisporre un piano per l'individuazione delle ubicazioni di detti impianti e delle dimensioni.

### **TIPOLOGIE E FORMATI**

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. Nel Piano i formati utilizzati sono i seguenti:

Tablette murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140

Standardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140

## **Art. 26 - Entrata in vigore del Piano delle Pubbliche Affissioni**

Il nuovo schema distributivo delle pubbliche affissioni adottato dall'Amministrazione con l'approvazione del Piano entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

A seguito dell'approvazione del Piano ed all'avvenuta esecuzione (installazione degli impianti) le strutture e le ubicazioni previste saranno le uniche superfici sulle quali sarà ammesso l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

---

**ALLEGATI**

---

- Allegato 1**      *SCHEDA DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI*
- Allegato 2**      *CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  
RIEPILOGHI*
- Allegato 3**      *SCHEDA DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI I*
- Allegato 4**      *PROGETTO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  
RIEPILOGHI*
- Allegato 5**      *CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO DEGLI IMPIANTI  
PUBBLICITARI*